

Capitolato d'oneri relativo alla selezione del soggetto giuridico affidatario del progetto "Liberi di ricominciare a..... Cerveteri" a seguito dell'adesione al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Triennio 2018 –2020.

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto S.P.R.A.R.	3
Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto / varianti in corso di esecuzione.....	3
Art. 3 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto	5
Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto	5
Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale	5
Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo.....	5
Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto	5
Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni.....	5
Art. 9 Proroga.....	6
Art. 10 Valore del contratto/dell'appalto.....	6
Art. 11 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.....	6
Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario.....	7
Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro	8
Art.14 Documenti obbligatori a carico dell'affidatario.....	9
Art. 15 Divieto di subappalto.....	10
Art. 16 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto	10
Art. 17 Direzione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 18 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto.....	11
Art. 19 Condizioni di pagamento.....	11
Art. 20 Cessione del contratto.....	11
Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto.....	11
Art. 22 Responsabilità.....	11
Art. 23 Coperture assicurative	12
Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 25 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno	12
Art. 26 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto.....	13
Art. 27 Recesso unilaterale dell'Amministrazione	14

Art. 28 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto	14
Art. 29 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva	14
Art. 30 Stipulazione del contratto di appalto	15
Art. 31 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto	15
Art. 32 Clausola di rinvio.....	15
Art. 33 Accettazione espressa di clausole contrattuali.....	15

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del progetto S.P.R.A.R.

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 30 posti nella categoria soggetti ordinari, a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, (SPRAR) biennio 2018-2020, secondo gli interventi e attività previste nel progetto finanziato (**All. A**) e del piano economico (**All. B**), che i soggetti partecipanti potranno rimodulare e/o integrare in coerenza con il progetto e con l'offerta presentata in sede di gara.
2. La finalità del presente appalto è l'individuazione di un soggetto partner che sulla base del progetto presentato in sede di gara, provveda alla fornitura ai beneficiari di vitto, alloggio, servizi di orientamento sociale e giuridico, accompagnamento sociale, consulenza legale, percorsi individuali di inserimento lavorativo, insegnamento della lingua italiana, integrazione abitativa, animazione e socializzazione, secondo le linee guida ministeriali per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'appalto / varianti in corso di esecuzione

1. Il progetto prevede accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria per 30 beneficiari appartenenti alla categorie suddette.
2. I servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto e rivolti ai soggetti richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria sono specificati nel progetto che si allega al presente capitolato (**All. A**), presentato dal Comune di Cerveteri in sede di partecipazione al bando ministeriale (D.M. 10 Agosto 2016), per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
3. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.
4. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per tutta la durata del contratto a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso, la disponibilità di civili abitazioni opportunamente arredate e attrezzate site nel Comune di Cerveteri o in casi eccezionali in Comuni limitrofi, in possesso di tutte le caratteristiche e i requisiti di legge generali e specifici per le finalità indicate nel presente capitolato speciale d'appalto, per garantire l'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale.
5. La disponibilità (titolo di proprietà dell'immobile da parte del soggetto partecipante, contratto di fitto regolarmente registrato, comodato d'uso registrato) potrà essere dimostrata anche all'atto della sottoscrizione del contratto.
6. I posti autorizzati del progetto SPRAR nel Comune di Cerveteri in numero 30 - categoria ordinari dovranno essere composti da famiglie da collocare minimo in numero di sei strutture autonome (alloggi).
7. Gli immobili dovranno essere dotati di servizi essenziali e degli standard previsti dall'art. 20 del D.M. 10 agosto 2016 SPRAR. Dovranno, inoltre, essere ubicati nel Comune di Cerveteri o in via eccezionale in Comuni limitrofi al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata

8. L'affidatario realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nel progetto allegato all'offerta di gara.
9. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio del Comune di Cerveteri, presso il quale attiva un collegamento telefonico in funzione permanente e di pronta reperibilità per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
10. Presso il recapito di cui al comma 5:
 - a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
11. L'affidatario individua un responsabile referente per il progetto S.P.R.A.R., che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
12. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
13. L'Amministrazione individua nel Coordinatore del Progetto di propria competenza, la figura preposta alla verifica dell'andamento del progetto, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Responsabile dei Servizi Sociali comunali per quanto di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
14. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.
15. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse previo assenso del Responsabile dei Servizi Sociali in accordo con il Dirigente dell'area sociale.
16. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dei Servizi Sociali lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente.
17. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali o per l'intervenuta possibilità di adeguare maggiormente gli interventi progettuali ai bisogni dell'utenza;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
18. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile dei Servizi Sociali abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

Art. 3 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto

Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del progetto al quale l'affidatario si attiene.

Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso tutto il territorio comunale e qualora necessario presso i Comuni limitrofi, nonché presso le sedi individuate dall'affidatario o presso i locali messi a disposizione dal Comune di Cerveteri nell'ambito del progetto.
2. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
3. L'affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.

Art. 5 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale degli utenti del servizio.
2. Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con i servizi comunali, titolari dei progetti di aiuto.
3. A tal fine è istituito uno specifico tavolo di lavoro cui partecipano gli operatori su menzionati ed il responsabile del progetto per conto dell'Affidatario con il fine di: approvare il programma delle attività, valutare gli effetti di tali inserimenti, svolgere costante attività di monitoraggio e valutazione del processo.

Art. 6 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.
2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art.25.

Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di avviare tempestivamente l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati secondo le indicazioni ministeriali impartite.

Art. 8 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni

1. Il contratto decorre dalla data di effettiva consegna del servizio e sino al 31 dicembre 2020 (decorrenza presunta dal 01/06/2018), corrispondente dalla data di avvio del progetto riferito al finanziamento ottenuto per il triennio 2018-2020.

2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 1, lett. f) del nuovo Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.
4. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 1 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Art. 9 Proroga

1. La durata del presente contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
2. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, l'affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 10 Valore del contratto/dell'appalto

1. Il valore stimato delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 8 e con esclusione delle voci di spesa poste a carico del Comune come evidenziate nel piano finanziario (**All. B**), è determinato dall'importo stimato in **€ 361.538,00** in ragione annua (**anni 2019-2020**) e per **€ 210.897,17 (anno 2018 data presunta avvio 01/06/2018) per complessivi € 933.973,17 IVA inclusa** con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero mentre, il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'affidatario e inclusi nell'offerta.
2. Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente Appaltante e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.

Art. 11 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, come indicati in sede di offerta di gara.
2. L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il quaranta per cento (40%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
3. Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.
6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario si impegna a realizzare interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
 - a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
 - b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.
9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
10. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

1. Il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni specifiche:
 - i. Effettua la gestione dei servizi a mezzo di personale ed organizzazione propri. In ogni caso manterrà l'Amministrazione indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò la stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
 - ii. E' tenuto all'uso e conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione per l'utenza con la massima cura e diligenza, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo;
 - iii. Procede alla cura, l'igiene, la sanificazione e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature interne ed esterne;
 - iv. Deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;
 - v. In materia antinfortunistica deve affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni;
 - vi. In ogni momento dovrà, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
 - vii. Garantisce il rispetto delle norme igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
 - viii. Provvede, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati in sede di gara;
 - ix. Provvede ad iscriverne al ruolo della tassa rifiuti le strutture comunicando il numero degli utenti presenti e le relative variazioni durante l'anno;
 - x. Fornisce qualsiasi presidio, strumento, ecc. idoneo a garantire la permanenza e la vita ordinaria delle persone nelle strutture abitative;

- xi. Gestisce tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione del progetto;
 - xii. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, informare l'amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
 - xiii. Assicura con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali;
 - xiv. Prima dell'avvio del servizio deve essere indicato un recapito organizzativo presso il quale sia attivo un collegamento telefonico ed e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - xv. Si impegna a garantire la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze all'Ufficio Competente per il controllo;
 - xvi. Verifica periodicamente, previa accordo con l'amministrazione, il grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza;
 - xvii. E' tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente capitolato. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il medesimo soggetto gestore;
 - xviii. Garantisce un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale Sprar. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma.
 - xix. Garantisce adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'ideale gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna all'equipe di progetto (a carattere obbligatorio) e con oneri a carico dello stesso gestore, momenti di verifica e di verifica del lavoro svolto.
 - xx. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
 3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
 4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.
 5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
 6. Controllo e/o monitoraggio del Turn over con particolare riferimento alle soluzioni adottate per l'abbattimento del burn out degli operatori.

Art.13 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
3. L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
4. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla stazione appaltante ed allegato al presente capitolato.

Art.14 Documenti obbligatori a carico dell'affidatario

1. La ditta aggiudicataria si impegna a predisporre di concerto con la stazione appaltante i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale SPRAR e al Ministero dell'Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:
 - a) la documentazione debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione previste da progetto e richieste dal Ministero dell'Interno. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'amministrazione nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro al Ministero nei termini prefissati;
 - b) la relazione intermedia, relativa alle attività e i servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
 - c) la scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR e relativa alle presenze ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
 - d) la relazione consuntiva finale, relativa alle attività e i servizi erogati nel corso di ciascun anno;
 - e) la scheda finale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno;
 - f) la rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».
2. Si obbliga altresì a organizzare, predisporre e inviare, di concerto con il Comune, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal «Manuale unico per la rendicontazione del progetto» e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.
3. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 10 agosto 2016 l'ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Gli oneri economici relativi all'affidamento dell'incarico sono a carico del soggetto gestore. L'Ente attuatore si impegna altresì a fornire trimestralmente al Comune (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:
 - numero dei beneficiari accolti;
 - riepilogo delle presenze delle risorse professionali impiegate;

- riepilogo relativo alle ore/interventi di mediazione linguistico - culturale erogate;
 - riepilogo relativo alle ore di consulenza legale erogate;
 - riepilogo relativo al numero dei corsi di lingua attivati e l'elenco dei partecipanti ai corsi;
 - riepilogo delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
 - riepilogo dei percorsi di formazione e integrazione attuati e l'elenco dei partecipanti ai corsi;
 - riepilogo relativo ai contributi erogati agli ospiti.
4. Il report dovrà includere una relazione intermedia relativa al primo semestre di attività e una relazione finale nelle quali deve essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e alle criticità riscontrate e alle proposte di miglioramento.
 5. Tali relazioni dovranno includere un report statistico concernente almeno:
 - il numero di presenze complessive, paesi di provenienza e fascia di età delle persone accolte;
 - le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte,
 - le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocini);
 - gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d'accoglienza, inserimenti lavorativi con l'indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all'alloggio autonomo, ecc.) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell'intervento.
 6. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al "Manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web:<http://www.serviziocentrale.it>).
 7. Il Comune di Cerveteri si riserva il diritto di non affidare la gestione non dando così luogo all'attivazione di quanto previsto in sede di realizzazione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente capitolato e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire al soggetto gestore, in conseguenza di interruzione o riduzione del budget assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata. Nella fattispecie, il servizio di che trattasi viene inquadrato nel predetto contesto normativo.

Art. 15 Divieto di subappalto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 105, comma 4 , lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Amministrazione e l'affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17 Direzione dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'affidatario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

Art. 19 Condizioni di pagamento

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 20 Cessione del contratto

È vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
4. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
5. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
6. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 22 Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo

dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 23 Coperture assicurative

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
3. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 25 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€ .500,00
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	€ .700,00
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività	€ . 1.000,00

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
 - a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
 - b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 26 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n.3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti ed inosservanza delle direttive dell'Amministrazione;
 - d) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.
2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila apposito verbale.
6. Sulla base del menzionato verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.

7. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la quantificazione della consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Affidatario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese.

Art. 27 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1. prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2. spese sostenute dall'affidatario;
 - 4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 28 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del nuovo Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a. dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
 - b. dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 29 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 27 è devoluta alla competenza del Foro di Civitavecchia.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Art. 30 Stipulazione del contratto di appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 31 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta;
 - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. 2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 32 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 33 Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'affidatario approva specificamente le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del presente capitolato

Allegato – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).

Allegati al Capitolato speciale d'appalto: 1) Piano finanziario preventivo del progetto.

Cerveteri il

*Il Dirigente
Dott. Salvatore Galioto

(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti allegati alla determinazione n. del)